

# CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DI INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE

MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

DELLE SEDI CIRCOSCRIZIONALI E CENTRI CIVICI

## **SEZIONE A: Parte generale**

### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

Il Comune di Rovereto, di seguito denominato Comune, al fine di favorire il recupero umano e il reinserimento sociale di persone in condizioni di emarginazione sociale, intende affidare ad una **Cooperativa Sociale di tipo B**, di seguito denominata Cooperativa, il servizio di pulizia e di riordino delle sedi circoscrizionali e dei centri civici a ridotto impatto ambientale, nonché eventuali ulteriori immobili comunali.

La Cooperativa si impegna, a fronte dell'affidamento in oggetto, ad effettuare inserimenti lavorativi a favore di persone in condizione di emarginazione sociale indicate dal Comune, ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 24/1988 e relativo regolamento di esecuzione, secondo le modalità di seguito definite.

Si precisa che il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, di cui alla presente Convenzione, si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, poggiole, aree esterne e qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni adibiti a sedi circoscrizionali e centri civici; inoltre, la Cooperativa dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti presenti nei locali oggetto della presente Convenzione e al loro deposito nelle apposite aree di raccolta opportunamente predisposti.

La metratura e la destinazione delle aree oggetto dell'appalto, nonché la loro ripartizione per tipologia di locale, sono da ritenersi non strettamente determinanti al fine della presentazione dell'offerta. Pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature:

- ◇ sono calcolati al netto delle pareti e strutture;
- ◇ non sono soggetti a verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto superiori al 5%, da verificarsi al momento della consegna del servizio;
- ◇ con riferimento alle scale non viene considerato lo sviluppo complessivo, bensì solamente il vano scale per ogni singolo piano;
- ◇ gli ascensori risultano assegnati a corpo, considerando come superficie quella della cabina;
- ◇ il Comune si riserva, nell'arco temporale della durata della presente Convenzione, un aumento o una diminuzione delle superfici dell'intero lotto fino al 20%; nel caso di aumenti o diminuzioni di superfici, ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione, il compenso complessivo andrà ridefinito in base ai metri quadrati aggiunti o diminuiti secondo gli importi di cui sopra (articolo 11 della presente Convenzione).

## **Art. 2 - Durata**

La presente Convenzione decorrerà dal \_\_\_\_ 2023 o dalla firma del contratto e avrà la durata di 3 (tre) anni; salvo disdetta da darsi da una delle parti mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

Tale Convenzione giungerà pertanto a scadenza definitiva il \_\_\_\_\_.

## **Art. 3 - Penali**

Il Comune eserciterà la vigilanza ed il controllo sulla presente Convenzione, per accertarne le modalità di esecuzione ed i risultati sociali conseguiti. Nel caso in cui il Comune rilevasse l'inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, provvederà alla contestazione delle stesse alla Cooperativa che avrà l'obbligo di ovviarvi entro il termine indicato nell'atto di contestazione.

La Cooperativa ha facoltà di presentare, qualora gli addebiti non siano imputabili alla stessa, controdeduzioni entro cinque giorni naturali e consecutivi immediatamente seguenti alla contestazione; su queste deciderà in via definitiva il Comune entro i successivi dieci giorni. Il Comune, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni in merito dell'affidatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".

Qualora le modalità di esecuzione dei servizi di pulizia e di controllo delle sedi circoscrizionali e dei centri civici non siano conformi a quanto stabilito dalla presente Convenzione o alle indicazioni dell'Ufficio Patrimonio, alla Cooperativa verrà applicata una penale, che a seconda della gravità, potrà variare da un minimo di € 20,00 (venti) ad un massimo di € 300,00.- (trecento) per ogni contestazione.

Inoltre la Cooperativa deve rimborsare eventuali spese che il Comune dovesse assumere a causa del mancato servizio da parte della stessa. L'importo delle penalità verrà detratto dalle rata di saldo e/o mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 16 del presente atto. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 19, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di prolungata inadempienza della Cooperativa agli obblighi assunti in ordine alla presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di rescindere la Convenzione, con preavviso di 8 (otto) giorni, anche prima delle scadenze di cui al precedente articolo 2, incamerando il deposito cauzionale, di cui al successivo articolo 16; in tali casi rimarrà impregiudicata la procedura di rivalsa per eventuali spese che il Comune dovesse sostenere per provvedere direttamente ad adempimenti di pertinenza della Cooperativa e da questa trascurati e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

### **Art. 3 bis - Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- sia intervenuto a carico della Cooperativa lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio di formazione;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- negligenza grave;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
- mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 16;
- eventuali altre cause stabilite dalla normativa in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetta alla Cooperativa, la quale ha diritto al solo pagamento con i prezzi contrattuali di quanto effettivamente realizzato, accertato ed accettato dal Dirigente del Servizio comunale competente, fatta salva la facoltà del Comune di chiedere all'affidatario il risarcimento del danno derivante dai fatti stessi e dalla necessità di un nuovo affidamento del servizio.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

### **Art. 3 ter - Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 4 - Trattamento dei lavoratori**

La Cooperativa si impegna nei confronti dei propri operatori all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro vigenti per le rispettive categorie e al rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La Cooperativa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso il proprio personale, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel Decreto legislativo n. 81/2009 e s.m.i. ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'espletamento del servizio l'affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "documento di valutazione dei rischi interferenziali", allegato alla presente convenzione. Entro 15 giorni dalla data della firma del contratto, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazioni dei rischi ex art. 28 del Decreto legislativo n. 81/2009 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.P. 2/2016, negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.

La Cooperativa è obbligata inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza. Al Comune resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Si stabilisce che per il trattamento economico complessivo dei Soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici costituisca riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.

La Cooperativa solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli impegni, di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.P. 2/2016, l'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 5 – Elenchi dei lavoratori**

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione della Convenzione, la Cooperativa trasmetterà all'Ufficio Patrimonio, per le attività di cui al precedente articolo 1, gli elenchi dei lavoratori, soci e non soci, abitualmente addetti alle medesime e l'attestazione della regolarità della loro posizione lavorativa, ai sensi del precedente art. 4 ed il loro carico giornaliero.

Eventuali variazioni a tali elenchi, accompagnate dalla relativa documentazione, dovranno essere segnalate entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

#### **Art. 6 - Referenti**

Con riferimento alle attività previste nella presente Convenzione, la Cooperativa indica nella persona del signor/signora \_\_\_\_\_ il/la referente responsabile dei servizi.

La Cooperativa si impegna a indicare i rispettivi recapiti di posta elettronica, pec e telefonici, sia fissi sia mobili.

Eventuali variazioni al riguardo dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

### **Art. 7 – Assicurazione**

Sono a carico esclusivo della Cooperativa tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della Cooperativa stessa, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, la Cooperativa si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

La Cooperativa viene ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La Cooperativa, entro la data di inizio del servizio produrrà al Comune copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni ai medesimi arrecati nel corso dell'espletamento del servizio, sollevando con ciò il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione risultano non inferiori a €. 1.500.000,00= per sinistro, per danni a cose o animali.

## **SEZIONE B: Modalità dell'intervento sociale**

### **Art. 8 – Modalità di attivazione e gestione degli inserimenti lavorativi**

La Cooperativa ha l'obbligo di procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4, comma 1, L. 381/1991, come modificato dalla L. 193/2000. Oltre a queste sono considerate persone svantaggiate gli immigrati con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e le persone che possono usufruire di interventi socio-assistenziali a norma della L.P.13/2007, in particolare le persone che si trovano in situazione di bisogno, in conformità all'estensione praticata dall'Agenzia del Lavoro nell'applicazione dell'Intervento 18 del vigente Piano per gli Interventi di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Per i lavori in oggetto devono essere effettuati inserimenti lavorativi in numero equivalente ad una unità/anno a tempo pieno per ogni anno di vigenza della Convenzione.

Gli inserimenti lavorativi sono gestiti direttamente dalla Cooperativa. La Cooperativa è tenuta ad assumere e impiegare, nei limiti di cui sopra, le persone svantaggiate già utilizzate nello svolgimento del servizio oggetto di gara dalla Cooperativa che gestiva in precedenza il servizio, qualora queste persone dovessero essere licenziate entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione dei servizi ad altro soggetto.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune riguardante il suddetto personale da assumere, la Cooperativa dovrà elaborare i progetti individualizzati secondo quanto previsto dal comma quinto e seguenti del presente articolo.

Qualora il personale svantaggiato da assumere non sia quello di cui al secondo comma, il **Servizio Politiche Sociali** del Comune di Rovereto segnalerà alla Cooperativa una rosa di nominativi di persone potenzialmente inseribili in misura almeno doppia rispetto alle persone da inserire, all'interno delle quali la Cooperativa opererà liberamente la scelta. Il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto potrà includere nella segnalazione anche personale svantaggiato già dipendente della Cooperativa aggiudicataria; tale personale potrà essere considerato solo se adibito ai lavori oggetto della Convenzione. Nel caso in cui le segnalazioni non intervengano nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione o risultino insufficienti, la Cooperativa potrà scegliere il personale svantaggiato mancante tramite altri canali.

Entro 30 giorni dalla predetta segnalazione o, in caso di mancata o insufficiente segnalazione, a decorrere dal termine di cui al precedente periodo, la Cooperativa eseguirà la selezione del personale ed elaborerà dei progetti individualizzati che andranno valutati dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto.

I progetti individualizzati dovranno comunque prevedere:

1. il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti svantaggiati;
2. le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti;
3. la corrispondenza, nel limite del possibile, tra attitudini e caratteristiche dei soggetti dell'intervento e tipo di lavoro offerto;
4. le modalità di formazione professionale permanente e dell'attività di tutoraggio delle persone in inserimento;
5. il nominativo del referente sociale incaricato di gestire i rapporti con il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto.

In sede di valutazione il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto potrà imporre specifiche prescrizioni in merito ai contenuti dei singoli progetti.

Una volta valutati positivamente i progetti individuali da parte del Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto (con le eventuali prescrizioni aggiuntive), la Cooperativa procederà entro 5 giorni all'inserimento lavorativo, comunicando i nominativi al Servizio medesimo.

La Cooperativa, entro 15 giorni dal loro verificarsi, comunicherà al Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto le cessazioni; il personale cessato dovrà essere sostituito secondo le modalità e nei termini sopra previsti per gli inserimenti da effettuarsi a seguito di aggiudicazione.

La Cooperativa ha l'obbligo di inviare annualmente al Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto copia del libro matricolare relativo ai dodici mesi precedenti riferito al personale svantaggiato impiegato nei servizi oggetto della presente Convenzione, con indicazione delle ore lavorative eseguite.

La Cooperativa, a seguito di comunicazione del Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto e con il coinvolgimento delle strutture che, eventualmente, abbiano collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, parteciperà a periodici incontri di verifica relativi all'andamento dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate. La Cooperativa è inoltre obbligata a consentire attività di controllo e verifica da parte del Comune, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi vengano richiesti.

In caso di violazione degli impegni di cui al presente articolo, il Comune provvederà a diffidare, per iscritto, la Cooperativa aggiudicataria affinché rimuova, entro un congruo termine, la causa di inadempienza; decorso tale termine senza che la Cooperativa vi abbia provveduto il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della presente Convenzione.

L'assunzione del personale svantaggiato deve avvenire secondo le procedure evidenziate e comunque entro tre mesi dalla decorrenza della Convenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale che, allo stesso modo di gravi e reiterate violazioni di quanto previsto dal presente articolo, comporta la risoluzione della Convenzione senza necessità di previa diffida. La Cooperativa, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A”. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

### **SEZIONE C: Servizi presso sedi circoscrizionali e centri civici**

#### **Art. 9 - Individuazione immobili e spazi**

Il servizio di pulizia e riordino delle sedi circoscrizionali e dei centri civici riguarda gli immobili e gli spazi di cui all'allegato 1 della presente Convenzione, esclusi i locali utilizzati esclusivamente da Associazioni o Enti diversi. L'ubicazione esatta dei locali oggetto della presente Convenzione sarà indicata alla Cooperativa dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Rovereto.

Il Comune potrà, con preavviso di almeno 5 giorni, richiedere interventi in aumento o in diminuzione, sia all'interno delle superfici degli immobili già compresi nell'allegato di cui sopra, sia in immobili o locali non compresi nell'allegato stesso, ma comunque nell'ambito di centri civici ovvero di immobili sedi di circoscrizione, ovvero altri immobili aventi caratteristiche similari, con le stesse modalità e criteri della presente Convenzione.

#### **Art. 10 - Servizi di pulizia giornalieri e periodici**

Il servizio di pulizia, di cui all' articolo 9, deve essere svolto in orario da concordarsi con l' **Ufficio Decentramento** del Comune di Rovereto.

Il servizio in questione consiste in particolare nelle seguenti prestazioni, divise per tipologia di superfici:

##### Locali

- **due volte alla settimana:** pulizia generale con acqua e detergente dei pavimenti, spolveratura mobili;
- **due volte in settimana per i servizi igienici:** pulizia a fondo dei pavimenti e degli accessori con apposito detergente disinfettante, controllo e fornitura carta igienica, salviette, sacchetti igienici e saponi nei distributori, etc.; il sapone liquido per le mani, carta igienica e salviette /asciugamani in carta ed almeno due prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere a marchio “Ecolabel”;

- **due volte alla settimana:** pulizia generale con acqua e detergente dei pavimenti e dei corrimano degli atri, scale (compresi pianerottoli e vani ascensore);
- **ogni trimestre:** pulizia dei vetri e dei serramenti;
- **una volta all'anno:** pulizia dei pavimenti, mediante deceratura e ceratura, ove il tipo di pavimento lo richieda.

### Ambulatori

- **due volte alla settimana:** pulizia a fondo dei pavimenti, del mobilio e suppellettili varie con apposito detergente disinfettante, le disinfezioni saranno effettuate con l'utilizzo di prodotti idonei, preparati, utilizzati e smaltiti secondo le vigenti normative e le specifiche dei fabbricanti; nonché per i servizi igienici pulizia a fondo dei pavimenti e degli accessori con apposito detergente disinfettante, controllo e fornitura carta igienica, salviette, sacchetti igienici e saponi nei distributori ecc.; il sapone liquido per le mani, carta igienica e salviette /asciugamani in carta ed almeno due prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere a marchio "Ecolabel";
- **ogni trimestre:** pulizia dei vetri e dei serramenti;
- una volta all'anno: pulizia dei pavimenti, mediante deceratura e ceratura, ove il tipo di pavimento lo richieda.

**Esterne:** solo su richiesta, ove necessita, può essere previsto un passaggio bimestrale con scopa e con asportazione carte, foglie e altri residui che si dovessero trovare negli spazi delle aree esterne, depositi ed androni d'ingresso (comprese eventuali pertinenze cortili, porticati, ecc.)

La Cooperativa è tenuta ad effettuare la **raccolta differenziata dei rifiuti secondo la regolamentazione e le condizioni vigenti durante la Convenzione**; attualmente è prevista la differenziazione tra carta e residuo presso gli immobili oggetto della presente Convenzione, mentre viene effettuata la raccolta multi-materiale presso i distributori di bibite. La Cooperativa dovrà quindi provvedere allo sgombero dei materiali di risulta, derivanti dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti e, a mezzo appositi sacchi, al conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili e comunque adeguare il servizio di raccolta ed asporto alle eventuali modifiche regolamentari o normative che dovessero essere introdotte nel corso dell'affidamento della presente Convenzione.

Tali prestazioni devono essere eseguite durante tutta la durata della Convenzione, conformemente agli orari di funzionamento delle strutture.

Per ogni tipo di rivestimento o di pavimento la Cooperativa è obbligata all'uso di idonei e specifici materiali, in modo da non provocarne danneggiamenti e deterioramenti.

Il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

La Cooperativa segnalerà a mezzo e-mail eventuali guasti o danni direttamente all'Ufficio Decentramento del Comune di Rovereto.

La Cooperativa espletterà i servizi oggetto del presente articolo con organizzazione autonoma di mezzi e provvederà a sue spese a tutto il materiale necessario, nonché al macchinario ed alle attrezzature occorrenti per il servizio di pulizia.

Le pulizie straordinarie, conseguenti a lavori di sistemazione di vani e servizi siti negli immobili oggetto della presente Convenzione, debbono essere svolte a cura e spese della Cooperativa, senza diritto a percepire compensi straordinari; ciò in relazione al fatto che, nel corso di tali lavori, il servizio di pulizia ordinario non viene effettuato.

L'Ufficio Decentramento del Comune di Rovereto o altra struttura a ciò deputata invierà settimanalmente, a mezzo fax o e-mail, l'elenco dettagliato degli utilizzi delle varie sale, nonché i calendari degli ambulatori; la Cooperativa dovrà quindi concordare con lo stesso Ufficio Decentramento le tempistiche di intervento, confermandole a mezzo fax o e-mail, fatto salvo il mantenimento delle superfici e delle tipologie di pulizia previste.

### **Art. 11 - Corrispettivi e modalità di pagamento**

L'importo complessivo dell'appalto per la durata triennale è di euro 170.680,50.-, di cui 1.179,34.- oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo contrattuale spettante alla Cooperativa per il completo espletamento del servizio, omni comprensivo di ogni onere posto a carico della Cooperativa dal presente Capitolato, è stabilito per un importo a metro quadrato/anno al netto dell'I.V.A., in relazione all'estensione delle superfici previste nell'allegato "Elenco superfici Centri Civici e Sedi Circoscrizionali".

Nel caso di aumenti o diminuzioni di superfici, ai sensi degli articoli 1 e 9 della presente Convenzione, il compenso complessivo andrà ridefinito in base ai metri quadrati aggiunti o diminuiti secondo gli importi di cui sopra.

Il corrispettivo sarà versato dal Comune alla Cooperativa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento fattura, previa verifica della regolarità della prestazione.

### **Art. 12 – Revisione dei prezzi**

Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 75% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale. L'importo del corrispettivo aggiornato terrà conto, invece, delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte.

La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

### **Art. 13 - Responsabilità**

La Cooperativa è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, ecc. e della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà del Comune o in deposito presso lo stesso, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, salva la prova della propria estraneità al fatto.

La Cooperativa si impegna a sorvegliare costantemente l'andamento del servizio ed a impedire l'accesso all'edificio interessato ad estranei durante le ore del servizio medesimo.

#### **Art. 14 - Segreto d'ufficio**

La Cooperativa e il proprio personale sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio in relazione a atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti l'attività del Comune di cui vengano a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio.

#### **SEZIONE D: Norme finali**

#### **Art. 15 – Divieto di subappalto**

Il Comune fa espresso divieto all'Ente di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente contratto o di cedere in tutto o in parte il contratto e l'affidatario è l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

Si configura cessione anche il caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché la trasformazione, qualora la Società assuma una natura giuridica non rientrante tra le tipologie previste dalla lettera di invito alla gara.

Nei casi in cui l'affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, comunque rientrante tra le tipologie previste dalla lettera di invito alla gara, deve darne comunicazione scritta al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

#### **Art. 16 – Garanzia definitiva**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Cooperativa deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Cooperativa.

Nel caso di integrazione del contratto, la Cooperativa deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG. (e il CUP ove necessario)

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

### **Art. 17 - Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 18 - Rinvii**

La Cooperativa, oltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, è soggetta inoltre alla esatta osservanza di tutte le seguenti norme, nessuna esclusa:

- Legge 8 novembre 1991 n. 381: Disciplina delle cooperative sociali e s.m.i.;
- Legge 20 marzo 2000 n. 3: misure collegate con la manovra finanziaria pubblica per l'anno 2000 – Capo X Disposizioni in materia di lavoro;
- Legge 22 giugno 2000 n. 193: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti
- Legge 25 gennaio 1994 n. 82: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale 07 luglio 1997 n. 274;
- Decreto Legislativo n.81/2009 Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- L. R. 22 ottobre 1988 n. 24: Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale;
- L.P. 2 / 2016 Legge provinciale di recepimento delle Direttive europee in materia di contratti pubblici;
- ogni altro provvedimento che venisse emanato nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di cui alla presente Convenzione, sia in termini di modifica e/o integrazione di norme vigenti e sia in termini di nuove norme nonché di coordinamento delle stesse.

### **Art. 19 - Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sono a carico della Cooperativa.

### **Art. 20 - Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso il Comune di Rovereto, piazza Podestà n. 11.

#### Allegati:

Elenco superfici Centri Civici e Sedi Circostrizionali

D.U.V.R.I. di cui all'art. 4